



Associazione FINanziarie Italiane

Spett.le

BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano 53 - 00184 Roma

Inviata a mezzo e-mail a:

servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it

Roma, 09/09/2014

Prot. n. 252/14/AF_BdI0012

Oggetto: Documento per la consultazione - Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring

Con riguardo al documento in oggetto, si evidenziano di seguito alcune osservazioni:

- 1) Ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, all'interno del Documento viene affrontata e risolta la questione della posizione da attribuirsi al debitore ceduto nell'ambito del contratto di factoring. In proposito si concorda pienamente con la soluzione prospettata e, cioè, che, non assumendo il debitore ceduto lo status di cliente, nemmeno occasionale, dell'intermediario cessionario, quest'ultimo non è tenuto ad assolvere nei suoi confronti agli obblighi di adeguata verifica e di registrazione, a meno che non intervenga tra i due soggetti un nuovo accordo, anche in forma di dilazione di pagamento con la sola eccezione del caso indicato al punto 2).

Tale soluzione appare particolarmente opportuna, in quanto chiarisce definitivamente un aspetto della disciplina antiriciclaggio che ha dato luogo ad incertezze e dubbi interpretativi, creando non poche complicazioni sul piano operativo.

- 2) Il 3 aprile 2013 è stato emanato, dalla Banca d'Italia, il "*Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231.*"

Il citato provvedimento, **nel richiamare la definizione di rapporto continuativo quale "rapporto contrattuale di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione; ai fini della qualificazione di rapporto continuativo" fa rimando al "Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità**



semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231" nella sua versione del 3 aprile 2013.

Quest'ultimo definisce che

Art 3 rapporti continuativi

2. *"sono soggetti a registrazione i rapporti continuativi costituiti da conti, da depositi o da altri rapporti continuativi...."*

Riporta, inoltre, tra i vari passi, quanto segue:

4. *Fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo:*

... omissis....

il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento.

Sono state sottoposte a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico (Provvedimenti della Banca d'Italia del 3 aprile 2013) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni di crediti in massa.

Tali modifiche che prevedono:

la soppressione di quanto riportato nel capitolo 3 punto 4 con riferimento ai debitori ceduti, nello specifico *"il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento"*

l'inserimento della annotazione al punto "c" del glossario che specifica, con riferimento ai clienti:

() Ai fini del presente Provvedimento i debitori ceduti nell'ambito di operazioni di factoring non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento.*

rendono opportuno chiarire al meglio il concetto di "dilazione di pagamento" e quando la stessa renda effettivamente necessario lo svolgimento degli obblighi di adeguata verifica.

Tale concetto non viene esplicitamente chiarito né nel *"Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231"*, né nel *"Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231"*.

Il concetto di "dilazione di pagamento" è tuttavia ripreso:

nel "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 10° aggiornamento del 24 luglio 2012", dove, all'art 11. CREDITO AL CONSUMO, si evidenzia che: *per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;*

nelle "Istruzioni di Vigilanza per le banche" Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (aggiornamento 2009), dove si riporta che: *"Credito al consumo: ai sensi dell'art. 121 del*



*T.U., la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di **dilazione di pagamento**, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)";*

nel Testo Unico Bancario, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dove al Capo II, Credito ai consumatori, Articolo 121 dove si indica: 1. Nel presente capo, l'espressione: a) ... omissis...; b) ... omissis...; c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di **dilazione di pagamento**, di prestito o di altra facilitazione finanziaria; ... omissis...

Orbene la normativa sino a qui esaminata contribuisce a chiarire che il concetto di **dilazione di pagamento** implica l'esistenza di un processo di affidamento in favore dell'interlocutore che sfocia poi nella attivazione, in favore di quest'ultimo, di una linea di credito riconducibile all'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario e, conseguentemente, alla apertura di un rapporto continuativo pienamente soggetto agli obblighi di adeguata verifica.

Tuttavia, lo stesso Testo Unico Bancario, evidenzia, all'Articolo 122, (ambito di applicazione) alcuni particolari casi di esclusione, in particolare:

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

.... omissis....

c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

.... omissis....

i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

2. omissis....

3. omissis....

4. omissis....

5. omissis....;

viene quindi fatta una chiara distinzione tra il concetto di "dilazione di pagamento" che sottende la concessione di un finanziamento oneroso o di altra analoga facilitazione finanziaria ed il concetto di "dilazione nel pagamento" riferita al semplice ripianamento, per di più a titolo gratuito, di un debito preesistente già scaduto e non onorato alla scadenza.

Tutto ciò premesso si evidenzia che l'operatività delle società che svolgono l'attività di "acquisto massivo di crediti non performing", assimilata al "factoring", si sostanzia nell'incasso di crediti scaduti, per lo più di modesto ammontare, e di difficile recuperabilità acquistati da terzi e discendenti da transazioni di tipo commerciale e/o finanziario. Le attività di recupero vengono per lo più condotte tramite attività di "phone collection".

Nel corso delle attività di recupero tali Società, sovente, si accordano con i debitori, in taluni casi verbalmente, in altri attraverso la formalizzazione di catene cambiarie, per tempistiche di pagamento dilazionate **gratuitamente** nel tempo¹.

¹ Sovente il rimborso di crediti di esiguo ammontare viene concordato in un numero limitato di rate di poche decine/centinaia di euro al mese. L'attuale quadro normativo proposto comporterebbe l'apertura di rapporti continuativi nei confronti di tali fattispecie con oggettive difficoltà nello svolgimento degli obblighi di Adeguata Verifica superabili soltanto con l'approntamento di onerosi presidi organizzativi e di controllo a fronte del monitoraggio di un rischio di riciclaggio di fatto nullo. Di contro l'eventuale incasso in un'unica soluzione di crediti superiori ai 15.000 euro esulerebbe dagli obblighi di adeguata verifica.



Associazione FINanziarie Italiane

Alla luce del disposto normativo apparirebbe che il raggiungimento di un accordo di dilazione gratuita per il ripianamento della esposizione debitoria non costituisca, nella sostanza, una "dilazione di pagamento" rilevante ai fini della attivazione, in favore del debitore, di una vera e propria linea di credito riconducibile all'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario e, conseguentemente, rilevante ai fini della apertura di un rapporto continuativo pienamente soggetto agli obblighi in tema di adeguata verifica e di registrazione in AUI, bensì costituisca un semplice accordo finalizzato a definire modalità operative per il ripianamento di un debito già scaduto e non onorato alla scadenza senza generare alcun obbligo di adeguata verifica; ulteriore riprova ne è il fatto che gli accordi raggiunti con i debitori, sovente disattesi dagli stessi, non costituiscono in alcun modo novazione dei rapporti originari acquistati.

Tutto ciò premesso si suggerisce di modificare l'annotazione da inserire al punto "c" del glossario nel seguente modo

() Ai fini del presente Provvedimento i debitori ceduti nell'ambito di operazioni di factoring non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, in forma di dilazione di pagamento, **salvo che le stesse vengano concesse a titolo gratuito e non comportino la novazione del rapporto originario con il debitore ceduto.***

Cordiali saluti

AFIN Associazione Finanziarie Italiane